

COMUNE DI ROMA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
COMANDO
U. O. STUDI E APPLICAZIONE NORMATIVA

Circ. n. 135

Roma, li 4 OTT. 2006

Prot.n. 80243

URGENTISSIMO

AL COMANDANTE I GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE II GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE III GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE IV GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE V GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE VI GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE VII GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE VIII GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE IX GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE X GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE XI GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE XII GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE XIII GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE XV GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE XVI GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE XVII GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE XVIII GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE XIX GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE XX GRUPPO MUNICIPALE
AL COMANDANTE GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO
AL COMANDANTE GRUPPO SICUREZZA SOCIALE ED URBANA
e.p.c. AL DIRIGENTE U.O. SCUOLA DEL CORPO
AL DIRIGENTE U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA
PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA
AL DIRIGENTE U.O. PIANIFICAZIONE SERVIZI OPERATIVI
AL DIRIGENTE U.O. PERSONALE
AL DIRIGENTE U.O. AMMINISTRATIVO - CONTABILE
AL DIRIGENTE U.O. ORGANIZZAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE
E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI
AL DIRIGENTE U.O. TECNICO - LOGISTICA
AL DIRIGENTE U.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
E MEDICINA PREVENTIVA
ALLA U.O. SEGRETERIA GENERALE
AL NUCLEO ARCE CAPITOLINA
AL DIPARTIMENTO VII POLITICHE DELLA MOBILITA'
U.O. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
OPERATORI COMUNALI DELLA MOBILITA'

LORO SEDI

Oggetto: D.L. 3.10.2006, n. 262. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(Modifiche agli artt. 126-bis, 97 e 170 del c.d.s.)

- 1.1 Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette copia dell'art.44 del D.L. 3.10.2006, n. 262, entrato in vigore il 3.10.2006, data della sua pubblicazione sulla G.U, il quale ha modificato gli artt. 126-bis, 97 e 170 del c.d.s..

ART. 126-BIS DEL C.D.S.

- 2.1 Le novità apportate dal suddetto decreto riguardano:

- a) il termine entro il quale il proprietario del veicolo, o altro soggetto obbligato ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, deve comunicare all'organo di polizia, che ha redatto il verbale di accertamento di violazione che comporta decurtazione di punti dalla patente di guida, i dati personali e della patente dell'effettivo conducente del veicolo stesso. Il termine stesso è stato portato a **60 giorni e non più 30**, che decorreranno dalla data di notifica del verbale;
- b) il D.L. in esame, inoltre, ha introdotto **una specifica sanzione amministrativa pecuniaria da € 250.00 a € 1000.00** da applicarsi a coloro che non ottemperino agli obblighi di cui alla precedente lettera a), che, pertanto, **non saranno più puniti con l'importo della sanzione prevista dall'art. 180, comma 8 del codice della strada.**
- c) l'omessa comunicazione dei dati del trasgressore da parte del proprietario o di altro soggetto obbligato è sempre punita ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s. a meno che l'interessato dimostri che la mancata comunicazione è stata causata da un **giustificato e documentato motivo**. In tali casi **si procederà** ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2 c.d.s.;
- d) **il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, nei casi in cui non sia stato identificato l'effettivo responsabile della violazione, deve essere riattribuito all'interessato, d'ufficio, dall'organo di polizia da cui dipende l'agente accertatore. Per la riattribuzione dei punti decurtati dalla patente di guida provvederà questo Comando tramite un'apposita procedura che verrà a breve definita.**

- 2.2 Si fa presente che si è già provveduto all'aggiornamento dei codici 6566, 6567 e 6568 e, conseguentemente, la procedura informatizzata relativa all'art. 126-bis verrà adeguata alla nuova normativa.

ART. 97 DEL C.D.S.

- 3.1 Le novità apportate dal suddetto decreto riguardano:

- a) **La sanzione amministrativa stabilita dal comma 7 dell'art. 97 si applica soltanto nel caso in cui per la circolazione del ciclomotore sia stato rilasciato il certificato di**

circolazione, quando previsto e non nel caso in cui il ciclomotore stesso circoli ancora con il certificato di idoneità tecnica (cfr. circolare n. 107 del 11.7.2006, punto 2.3);

- b) la violazione del comma 6 (circolazione con ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche indicate nell'art. 52.....) prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del ciclomotore per 60 giorni. In caso di reiterazione della violazione stessa, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo è disposto per 90 giorni. Non è più prevista, per la violazione del comma 6, la confisca amministrativa del mezzo.**

ART. 170 DEL C.D.S.

- 4.1 Le modifiche apportate dall'art. 44, comma 4 del D.L. 262/06 prevedono che, in deroga a quanto disposto dall'art. 213, comma 2-sexies del c.d.s., **per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 170 del c.d.s. si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per 60 giorni.** Quando nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, **il fermo amministrativo del veicolo è disposto per 90 giorni.**
- 5.1 Ciò premesso, le SS.LL. sono invitate a voler impartire ogni eventuale ulteriore direttiva al personale dipendente, per la puntuale e tempestiva applicazione delle presenti disposizioni.

IL VICE COMANDANTE
Dott. Romano CELLI

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262.**Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Art. 44.

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - Nuovo Codice della strada

1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente:

«La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica

del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente:

«Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.».

2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

3. All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto»;

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo

amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.»

Art. 45.

Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe

1. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso.

2. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, nonché dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

3. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione, della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

5. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi del presente articolo, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.

6. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.

7. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato decreto, senza oneri a carico dei bilanci pubblici. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

Art. 46.

Proroga del termine in materia di soppressione di organismi

1. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Art. 47.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, dall'articolo 7, commi 1, 2, 3, 14 e 15, e dagli articoli 16, 18, 23, 35 e 39, pari a milioni 27,05 per l'anno 2006, a milioni 390,5 per l'anno 2007, a milioni 402,3 per l'anno 2008, a milioni 391,3 per l'anno 2009 ed a milioni 241,7 a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA-SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA